



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 66 del 19/12/2019

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELL'ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE STABILITE DAL 1.1.2015.

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 18:00 , nella sede delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i signori:

	Nome	P	A		Nome		
1	BARACCO LUCA	X		10	CARACCILO ARTURO	X	
2	SANTORO ERICA	X		11	PAVANELLO MARCO	X	
3	GREMO PAOLO	X		12	VALLE PIER PAOLO	X	
4	ISABELLA GIOVANNI	X		13	FAVERO ALESSANDRO	X	
5	GRIMALDI ANGELA	X		14	FONTANA ANDREA	X	
6	MIGLIORINO FABIO	X		15	GIAMPIETRO ROBERTO		XGiust.
7	SIRACUSA GIUSEPPE		XGiust.	16	DOLFI ANDREA	X	
8	ALLERI CRISTINA		XGiust.	17	ESPOSITO MAURO	X	
9	SERNESE STEFANO	X					

Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Diana VERNEAU.



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELL'ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE STABILITE DAL 1.1.2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;

La Legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di Contabilità;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 636/2019;

CONSIDERATA la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, anche tributarie, come disciplinata dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997, e dall'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 che ha disposto l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto Legge n.ro 93/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.ro 126/2008, confermata dall'art. 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, non si applica a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n.ro 360/1998;
- l'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo n.ro 360/1998, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del sopracitato D.lgs n. 446/1997, possono prevedere la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con deliberazione da pubblicare sul sito di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n.ro 360/2008, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n.ro 296, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 3 bis del decreto legislativo n.ro 360/1998, che dispone che con regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e visto l'art 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che la soglia sopra citata deve essere considerata come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO l'art 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito in legge 14/09/2011, n.148 come modificato dal comma 16 dell'art 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che recita: *“omissis.. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è*



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività....omissis."

VISTI:

- il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/04/2008 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Addizionale IRPEF, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 48 del 31/07/2014 agli art. 2 e 3, con validità dal 1.1.2014 e n. 43 del 23/07/2015 agli art. 2 e 3, con validità dal 1.1.2015 determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

- Aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento **0,70** punti percentuali

e, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, fissando la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

- SOGLIA DI ESENZIONE (REDDITO IMPONIBILE) **€. 16.000,00 (sedecimila euro)**

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di €. 16.000,00 (sedecimila euro), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.lgs 23/12/1997, n. 446;

Ritenuto, al fine di garantire i necessari equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio Comunale la conferma, anche per l'anno d'imposta 2019, del regolamento per l'applicazione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., approvato dal Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2015, vigente dal 1° gennaio 2015, con aliquote e soglia di esenzione sopra riportate;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare nella seduta del 16 dicembre 2019;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il responsabile del settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il responsabile del settore Finanze per quanto riguarda la regolarità contabile;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere ESPOSITO Mauro e non partecipa alla votazione.

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti n.13
Favorevoli n.10
Contrari n.1 (FONTANA Andrea)
Astenuti n.2 (DOLFI Andrea, FAVERO Alessandro)

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di confermare, per l'anno d'imposta 2020**, il regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., approvato dal Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2015, vigente dal 1° gennaio 2015, con la seguente aliquota e soglia di esenzione:

- Aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento **0,70** punti percentuali

e, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, fissando la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

- SOGLIA DI ESENZIONE (REDDITO IMPONIBILE) **€. 16.000,00 (sedicimila euro)**

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di €. 16.000,00 (sedicimila euro), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

3. Di provvedere all'invio, nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 360/98 e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

4. Dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2020 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 267/2000;

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti n.13
Favorevoli n.10
Contrari n.0
Astenuti n.3 (DOLFI Andrea, FAVERO Alessandro, FONTANA Andrea)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per motivi amministrativi di urgenza.

Il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e scritta.



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Luca Baracco

Il Segretario Generale
Dott.ssa Diana VERNEAU

(atto sottoscritto digitalmente)
